

Allegato B alla delibera n. 408/21/CONS

1. Introduzione

L'attuale regolamentazione in merito ai servizi di messaggistica aziendale, contenuta nella delibera n. 42/13/CIR del 20 giugno 2013 e s.m.i. (nel seguito delibera n. 42/13/CIR), con la quale è stato anche definito l'identificativo con codifica alfanumerica del mittente del messaggio SMS/MMS (nel seguito SMS) come un *Alias*, si è dimostrata di difficile applicazione da parte di diversi operatori di comunicazione elettronica, i quali, non attuando correttamente le disposizioni dettate dall'Autorità, hanno anche generato un non corretto funzionamento del registro degli *Alias*.

Nel corso della fase di sperimentazione e in esito all'attività di vigilanza condotta sull'operato dei fornitori di messaggistica aziendale, è emerso, ad esempio, che alcuni operatori mobili che consegnano SMS ai propri clienti non sono in grado di rispettare la norma che prevede l'individuazione del reale soggetto mittente dei messaggi con *Alias*¹, come risultante dai sistemi di rete. Inoltre, è stato rilevato che anche gli SMS ricevuti dall'utenza finale provenienti da soggetti esteri, che non hanno partecipato alla sperimentazione condotta dall'Autorità, possono contenere *Alias* che non identificano chiaramente il soggetto mittente. In questo caso, gli operatori mobili nazionali hanno dichiarato di non poter individuare la reale origine del messaggio e la stessa attività di vigilanza dell'Autorità è risultata ostacolata, in quanto il transito degli SMS attraverso Paesi esteri non permette una facile identificazione del mittente. E ciò, nonostante la faticosa collaborazione delle altre NRA europee che sono state puntualmente attivate grazie al consolidato *network* europeo, reso operativo negli anni anche al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni.

È stato, altresì, osservato, da un lato, che alcuni fornitori di servizi di messaggistica aziendale hanno registrato *Alias* per soggetti la cui identità non è facilmente verificabile, dall'altro lato, che sono state frequenti le registrazioni multiple di *Alias* da parte di uno stesso soggetto, con modifiche relative solo ad alcuni caratteri maiuscoli o minuscoli dell'*Alias*.

Da ultimo, nel corso della fase di sperimentazione, sono state riscontrate registrazioni non rispondenti a quanto previsto dall'art.4, comma 3, della delibera n. 42/13/CIR secondo cui *“l'Alias è costituito in modo tale da agevolare al massimo l'individuazione da parte del*

¹ La delibera n. 42/13/CIR, art. 6 comma 3, prevede che *“Durante la sperimentazione di cui al presente provvedimento, il fornitore di servizi di comunicazioni fornisce ai propri clienti finali ed agli Uffici dell'Autorità, anche su semplice richiesta al centro servizi del proprio Customer care, gli estremi identificativi del reale soggetto mittente dei messaggi con Alias, quale risulta dai sistemi di rete, ove occorra interessando il fornitore di servizi di comunicazione elettronica che ha originato il messaggio”*.

destinatario del soggetto responsabile del contenuto della comunicazione oppure del bene o servizio offerto dallo stesso, riducendo, al contempo, le possibilità di indurre a false individuazioni, pertanto è costituito in modo da essere distintivo del mittente, del bene o del servizio, non lesivo di diritti altrui e non ingannevole per il destinatario”.

Pertanto, alla luce delle predette evidenze, l’Autorità ritiene necessario intervenire per definire un nuovo quadro regolamentare di riferimento per tale categoria di servizi, aggiornando la regolamentazione recata dalla delibera n. 42/13/CIR. La nuova disciplina, che si affianca a quella recata dal Piano di numerazione, è stata elaborata tenendo anche in considerazione le esperienze maturate in altri Paesi europei ed è diretta a impedire gli usi illegittimi della messaggistica con *Alias*, attraverso i quali possono anche essere realizzati tentativi di frode a danno degli utenti finali.

2. Resoconto sintetico dell’interlocazione effettuata con i soggetti interessati

Al fine di acquisire utili elementi e informazioni in merito alle problematiche riscontrate in tema di messaggistica con *Alias* e di identificare soluzioni il più possibile condivise dal mercato, gli Uffici dell’Autorità hanno, da un lato, consultato il “Comitato tecnico antifrode” di cui alla delibera n. 418/07/CONS, dall’altro lato, hanno avviato un’interlocazione con i vari soggetti coinvolti nella realizzazione dei servizi di messaggistica con *Alias*.

In particolare, sono stati forniti alcuni specifici quesiti nonché possibili soluzioni sul tema della effettiva individuazione dell’origine della messaggistica con *Alias*, chiedendo ai soggetti interessati di formulare eventuali proposte alternative.

La soluzione principale, rappresentata dall’Autorità, si basava sul blocco degli SMS/MMS provenienti da soggetti non ricompresi in una “*white list*”², al fine di prevedere che la catena dei soggetti coinvolti nella trasmissione della messaggistica con *Alias* fosse costituita solo da soggetti iscritti nel *Registro*.

Inoltre, ai soggetti interessati, sono state poste domande relative alla corretta identificazione delle aziende che intendono inviare messaggistica aziendale con *Alias* nonché sulla problematica dell’univocità degli *Alias*.

Nel seguente paragrafo, viene pertanto riportato un resoconto sintetico delle osservazioni ricevute dai vari soggetti consultati.

Con riferimento al tema dell’identificazione certa delle aziende che chiedono di usufruire del servizio di messaggistica aziendale, nonché della puntuale verifica dei dati forniti dalle

² La *white list* è costituita dai soggetti iscritti al *Registro* gestito dall’Autorità

stesse da parte del fornitore del servizio di messaggistica aziendale:

- vari soggetti [omissis] nel condividere la problematica rappresentata, ritengono che la certa identificazione delle aziende originanti messaggistica aziendale con *Alias* e la verifica dei dati siano elementi essenziali al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni.
- Un soggetto [omissis] ritiene che il fornitore di servizi di messaggistica dovrebbe effettuare una verifica più approfondita dei dati dell'azienda per cui effettua la registrazione e che si dovrebbe indicare sempre la *PEC* dell'azienda, se da questa posseduta.
- Un soggetto [omissis] rappresenta che i dati aziendali vengano scrupolosamente verificati (solitamente mediante visura camerale e documento di identità del legale rappresentante).
- Similarmente, un altro soggetto [omissis] ritiene che la verifica dei dati debba includere quanto meno la verifica circa l'effettiva esistenza del soggetto giuridico, la sua iscrizione presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA), lo stato dell'azienda quale "attiva" e non soggetta a procedure concorsuali né in stato di liquidazione, la correttezza del numero di partita IVA mediante verifica attraverso l'apposita funzionalità messa gratuitamente a disposizione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
- Un soggetto [omissis] ritiene che nell'iscrizione di un *Alias* nel *Registro* non debbano intervenire soggetti terzi, se non tramite l'autorizzazione espressa a cui l'*Alias* si riferisce.
- Un soggetto [omissis] rappresenta che il rapporto con il cliente/azienda è di norma diretto, anche per eventuali esigenze di "assurance" del servizio e che questo è raggiunto tramite un processo interno che assicura l'identificazione del cliente/azienda che sottoscrive una offerta di servizi di messaggistica aziendale.
- Un altro soggetto [omissis] ritiene che il sistema dovrebbe consentire la registrazione di *Alias* di clienti utilizzatori di servizi offerti da soggetti terzi (come reseller dei servizi di messaggistica, *software house*, integratori di soluzioni e servizi informativi, *call center*), solo ed esclusivamente attraverso gli operatori autorizzati in possesso di un proprio SMSC (identificabile, quindi, dall'utente destinatario che riceve un SMS); diversamente, saranno obbligati a registrare gli *Alias* direttamente con l'AGCOM assumendosene la piena e totale responsabilità.

In merito alla tematica dell'univocità dell'*Alias* (ipotesi di prevedere che un *Alias* possa

essere utilizzato da una sola azienda, la quale potrà richiedere la registrazione dello stesso a più fornitori di servizi di messaggistica aziendale; ipotesi di considerare “indistinti” gli *Alias* che si differenziano esclusivamente per il fatto che alcuni caratteri utilizzati siano in maiuscolo o in minuscolo):

- vari soggetti [omissis] concordano che sarebbe opportuno prevedere l’univocità dell’*Alias* e che non dovrebbero essere consentite registrazioni di *Alias* che differiscono solo per l’uso delle lettere maiuscole e minuscole. Uno di questi ritiene che si potrebbe adottare un criterio di “*first come first served*”, evitando comunque l’attribuzione di *Alias* “fuorvianti” per il cliente finale.
- Al contrario, un soggetto [omissis] ritiene che l’univocità introduca difficoltà collegate, ad esempio, al fatto che il numero di caratteri (undici) disponibili per l’*Alias* potrebbero talvolta essere insufficienti per identificare un *Alias* riconducibile univocamente al mittente. In questi casi, l’aggiunta di prefissi o suffissi per garantire l’univocità di ciascun *Alias* potrebbe generare anche problemi di riconoscibilità del mittente da parte del destinatario, nonché portare ad un sospetto di *phishing*.
- Anche un altro soggetto [omissis] non condivide l’eventualità che si introduca, in una futura normativa degli *Alias*, una univocità dell’*Alias*, a seguito della prima registrazione effettuata da un determinato cliente/azienda. Infatti, tale soggetto ritiene non sia allineato con le legislazioni sui marchi e denominazioni commerciali, che non prevedono una tale univocità e potrebbe generare contenziosi e corse all’accaparramento. In questo senso è stato evidenziato che: le piccole e medie imprese risulterebbero svantaggiate; potrebbero originarsi dei conflitti; solo un numero limitato di aziende ha una riconoscibilità nazionale. Tale soggetto, per la tutela della comprensibilità dell’*Alias* da parte della clientela finale e per ridurre i rischi di utilizzi ingannevoli, ritiene adeguato che l’operatore, in collaborazione con AGCOM, applichi una vigilanza su registrazioni di *Alias* che potrebbero essere ingannevoli, perché riferiti a marchi di evidente riconoscibilità nazionale associate ad altre aziende, e puntualmente, in tali casi, possa essere modificato l’*Alias* richiesto. Inoltre, rappresenta che spesso cliente/azienda ha accordi con propri partner per la fornitura di taluni servizi associati al suo *Alias* e, allo scopo di migliorare la tutela dei clienti finali, propone di chiarire che il vero responsabile dell’*Alias* e del suo utilizzo è il cliente/azienda principale.
- Un altro soggetto [omissis] ritiene che debba essere confermata la possibilità di utilizzare da parte di più utenti mittenti (aziende) il medesimo *Alias*, in quanto l’univocità andrebbe a ridurre l’efficacia dell’utilizzo di *Alias* da parte delle aziende o enti, senza purtroppo incidere sul problema di fondo delle pratiche fraudolente,

introducendo una complessità ulteriore nelle verifiche da effettuare da parte del fornitore di messaggistica aziendale e aprendo il campo alla possibilità di contenziosi per l'attribuzione dell'*Alias*.

- Un soggetto [omissis] ritiene che si debba richiedere in fase di registrazione che il soggetto richiedente l'*Alias* rilasci una dichiarazione di avere titolo all'uso e/o la disponibilità giuridica del nome richiesto e di non ledere, con l'uso di esso e con la richiesta di registrazione, diritti di terzi, alla stregua di quanto accade in sede di registrazione dei domini Internet. Inoltre, suggerisce che venga implementato un sistema di autodisciplina che sovrintenda la registrazione e abbia competenze per l'adozione di provvedimenti temporanei e rapida risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di uso degli *Alias*.
- Un soggetto [omissis] ritiene che prevedere in forma rigida tale vincolo rischierebbe di avere ripercussioni sulla riconoscibilità delle singole imprese, che potrebbero non ottenere la registrazione del proprio nome se coincidente con quello di un'altra azienda che abbia già registrato quel nome. Suggerisce di prevedere la possibilità di registrare lo stesso *Alias* con l'aggiunta di caratteri differenziali in fondo allo stesso, come ad esempio, due numeri, da valersi solo per le nuove registrazioni.

Con riferimento alla problematica dell'individuazione a ritroso dell'utente origine della messaggistica (mittente) a partire dall'operatore mobile che ha consegnato il messaggio al proprio cliente:

- Un soggetto [omissis] ritiene che le proposte avanzate dagli Uffici non possano rappresentare una efficace e definitiva soluzione alle problematiche evidenziate e propone la messa a disposizione - da parte dell'Autorità - di specifiche procedure informatiche (*API*) per il controllo della registrazione e validità di ogni singolo *Alias*. Ad esempio, l'operatore di transito che riceve da un soggetto autorizzato un SMS con *Alias*, prima dell'instradamento in rete anche verso altro operatore di transito, dovrebbe controllare facendo uso di *API* l'effettiva attuale presenza dell'*Alias* nel *Registro*. In caso negativo, dovrebbe rigettare il messaggio dandone comunicazione al soggetto che lo ha inoltrato. Lo stesso soggetto ritiene che non si dovrebbero effettuare blocchi degli SMS di soggetti non registrati in quanto ciò determinerebbe un danno economico.
- Anche due altri soggetti [omissis] ritengono che il blocco degli SMS con *Alias* indirizzati a soggetti (operatori di transito e fornitori di servizi mobili) non registrati o degli SMS con *Alias* provenienti da soggetti non registrati nel sistema gestito dall'Autorità non sia percorribile. Tali soggetti ritengono che sia da indagare se sia possibile prevedere la predisposizione di una reportistica periodica che rilevi ex post se da una certa direttrice di interconnessione provengano SMS erroneamente dotati di

mittente *Alias* e, in questo caso, agire verso l'operatore interconnesso richiedendo la cessazione dell'invio. Uno di questi [omissis], ritenendo che per lo stesso non sia possibile effettuare un blocco in tempo reale, reputa equivalente che si possa prevedere un ulteriore vincolo normativo nella stipula di contratti e accordi di interconnessione per gli SMS che richieda agli operatori l'evidenza dell'iscrizione al *Registro* degli *Alias*; inoltre, andrebbe prevista la possibilità che un operatore possa richiedere questa evidenza o direttamente accedendo al *Registro* degli *Alias* oppure con una procedura sufficientemente veloce di verifica.

- Un soggetto [omissis] propone di prevedere due fasi: una contrattuale, da applicarsi in un primo momento, in cui i fornitori di servizi di messaggistica aziendale con *Alias* dovranno intervenire sui contratti e farsi carico di inserire negli accordi con eventuali soggetti, nazionali e/o esteri, con cui condividono la gestione del traffico SMS con *Alias*, delle specifiche clausole che impongano a questi di registrarsi sul sistema degli *Alias* gestito da AGCOM e, in mancanza di ciò, procedere alla chiusura dei relativi accordi; una tecnica per la quale sono evidenziate le difficoltà e l'opportunità di effettuare approfondimenti.
- Al contrario, un altro soggetto [omissis] ritiene che i fenomeni di *phishing* siano legati agli operatori che offrono transito e terminazione degli SMS provenienti dall'estero e che tali operatori hanno maggiori difficoltà a identificare il reale mittente e, dunque, a prevenire il fenomeno citato. Ritiene, quindi che il blocco del traffico SMS proveniente dall'estero garantirebbe maggiore tutela contro gli abusi denunciati. Su quest'ultima ipotesi, è d'accordo anche un altro soggetto [omissis], il quale richiede, inoltre, di imporre che siano bloccati tutti gli SMS con *Alias* consegnati all'interconnessione da operatori non regolarmente registrati nel *Registro* gestito da AGCOM.
- Un soggetto [omissis] ritiene che, con le dovute cautele e purché sia inserita definitivamente a pieno titolo nel Piano di numerazione la possibilità di utilizzo di SMS con *Alias*, la proposta di AGCOM possa apportare un miglioramento rispetto alla regolamentazione sperimentale vigente. Suggerisce di adottare soluzioni tecniche in grado di prevedere che il blocco sia effettuato lato fornitore servizio di messaggistica e non dell'operatore d'accesso che consegna la messaggistica al cliente, prevedendo anche l'obbligo per tutti i soggetti autorizzati a immettere SMS nella rete pubblica italiana ad aderire al *Registro* degli *Alias*, con la conseguenza che non sarebbe più necessario effettuare blocchi selettivi alle interconnessioni nei due versi, ma semplicemente responsabilizzando nello stesso modo tutti i fornitori di messaggistica.
- Anche altri soggetti [omissis] condividono le politiche di blocco proposte dagli Uffici, tra cui la necessità che il fornitore di messaggistica aziendale provveda a bloccare la

messaggistica con *Alias* non registrato dallo stesso per conto del cliente che ne ha chiesto la trasmissione. Uno di questi [omissis] propone che la funzione di blocco debba essere attribuita prevalentemente agli operatori di terminazione, ciò con il duplice scopo di dare reale tutela alla clientela ed evitare appesantimenti non necessari. Un altro di tali soggetti [omissis] ritiene che la soluzione proposta dagli Uffici possa favorire le attività di contrasto a fenomeni di natura fraudolenta. Segnala che, anche in presenza di tale meccanismo, potrebbero registrarsi eventi di natura fraudolenta dovuti all'invio di SMS con mittente *Alias* da parte di soggetti inclusi nella “*white list*” e che comunque l'implementazione del controllo di quest'ultima comporterebbe per gli operatori uno sforzo implementativo che rimane da valutare nello specifico in termini di tempi e costi.

- Alcuni soggetti [omissis] rappresentano la fattibilità tecnica dei blocchi anche da parte degli operatori di terminazione anche entrando nei dettagli realizzativi. Uno di tali soggetti [omissis] cita la presenza nel mercato europeo di due esempi dove viene realizzato il blocco in funzione del contenuto del singolo SMS: i) Regno Unito (<https://mobileecosystemforum.com/>), dove viene utilizzata una *white list* che consente un efficace strumento atto a garantire la verifica certa dell'identità del mittente e a consentire all'utente destinatario che ha ricevuto un SMS indesiderato di risalire all'operatore che ha inviato un messaggio; ii) Francia (decisione 18-0881 di ARCEP), dove è previsto il blocco dei messaggi in funzione del *CLI*. Tale soggetto [omissis] ritiene, altresì, che per alcuni segmenti del mercato dei servizi di messaggistica aziendale particolarmente a rischio si potrebbe adottare una soluzione tecnica in cui l'operatore mobile di terminazione interroghi il *Registro* dell'AGCOM per l'*Alias* contenuto nel messaggio da consegnare e verifichi se l'origine del messaggio, ossia l'SMSC da cui è stato generato, corrisponda al valore atteso, altrimenti provveda a bloccare il messaggio.
- Un soggetto [omissis] ritiene che occorra imporre agli operatori mobili italiani, compresi quelli virtuali, di bloccare il traffico SMS internazionale con mittente alfanumerico o con mittente numerico e country code del *CLI* diverso da quello che identifica l'SMSC di provenienza;
- Un soggetto [omissis] ritiene che il divieto di inviare la messaggistica con *Alias* verso soggetti non iscritti nel *Registro* non sia necessaria in quanto ridondante e, pertanto, costituisca un appesantimento senza che ciò comporti un apprezzabile incremento della sicurezza e delle tutele a favore del cliente finale.
- Alcuni soggetti [omissis] suggeriscono di normare una procedura di iterazione tra operatori per l'individuazione a ritroso dell'utente originante messaggistica aziendale con *Alias* (mittente), senza che l'Autorità debba intervenire per ogni singolo passaggio.

Uno di questi [omissis] ritiene che, allo scopo, gli operatori dovrebbero prevedere espressamente una clausola nei contratti di interconnessione che consenta, qualora si riscontri da parte dei clienti la ricezione di *Alias* anomali, su richiesta dell'operatore di terminazione, l'individuazione a ritroso dell'utente origine della messaggistica.

- Un soggetto [omissis] ritiene che dovrebbe essere previsto un adeguato sistema di incentivi, di verifica e, nei casi più gravi, sanzionatorio.

Con riferimento al *Registro* sono stati avanzati i seguenti suggerimenti:

- un soggetto [omissis] ritiene che le registrazioni effettuate vengano mantenute nel nuovo regime.
- Un soggetto [omissis] suggerisce di dare attuazione a quanto previsto nella Delibera 131/14/CIR all'art 7, comma 2³, e che, quindi, venga reso disponibile l'elenco degli *Alias* e dei soggetti che li hanno in uso in forma di servizio accessibile anche per interrogazione automatica, oltre che su una pagina *web* del sito AGCOM. Tale soggetto [omissis] ritiene che sarebbe opportuno chiarire se vada considerato o meno un obbligo di servizio per gli operatori di rete mobile l'attivazione di *Alias* su SIM, eventualmente definendo i parametri di congruità per il prezzo di tale servizio.
- Anche un altro soggetto [omissis] ritiene che potrebbe essere prevista la possibilità di visualizzare la lista degli *Alias*, in modo da consentire l'effettuazione di controlli in maniera più automatizzata e verificare se l'*Alias* indicato nell'SMS ricevuto corrisponda all'azienda reale mittente.
- Un soggetto [omissis] ritiene che si debba prevedere che nel caso in cui il *Registro* gestito da AGCOM non sia disponibile, raggiungibile o presenti malfunzioni tecniche nella procedura di registrazione, il fornitore di servizi di messaggistica sia autorizzato, previa comunicazione della problematica a un referente anche tecnico di AGCOM, all'attivazione dell'*Alias*, allo scopo di poter rispettare le esigenze e tempistiche commerciali definite con il cliente/azienda.
- Alcuni soggetti [omissis] ritengono che il nuovo *Registro* gestito da AGCOM debba consentire una modalità completamente automatica di interazione. In particolare, è citato che dovrebbe essere prevista la possibilità di accedere al *Registro*

³ La delibera n. 131/14/CIR, art 7, comma 2, prevede che “L’Autorità si riserva di pubblicare sul proprio sito web, per agevolare i fornitori di messaggistica aziendale nella corretta definizione degli *Alias* ed a beneficio degli utenti, l’elenco degli *Alias* e dei soggetti che li hanno in uso, con i relativi dettagli identificativi, riguardanti almeno le comunicazioni pervenute al registro unico degli *Alias* nei tre mesi precedenti”.

degli *Alias* attraverso delle *API REST (Application Programming Interface)* che permettano una più rapida esecuzione delle attività, sia di inserimento sia in fase di controllo/rimozione successiva, ciò anche al fine del download.

- Un soggetto [omissis] ritiene che dovrebbe essere prevista la possibilità per il *mobile ticketing* di registrare la sola radice dell'*Alias* e di rimuovere l'obbligo dell'indicazione della Partita IVA per gli enti e istituzioni pubbliche, italiane e straniere che non ne dispongano.

3. Schema di Regolamento sottoposto a consultazione pubblica

Con la presente consultazione pubblica sono quindi proposte modifiche all'attuale regolamentazione relativa ai servizi di messaggistica con *Alias*. Nel presente paragrafo sono riportati gli obiettivi che tale intervento di modifica intende perseguire nonché lo schema di articolato relativo al nuovo regolamento sulla gestione del servizio di *Alias*, rispetto ai quali si chiede ai soggetti interessati di fornire osservazioni, informazioni o elementi, utili per le valutazioni finali che l'Autorità dovrà compiere.

3.1. Obiettivi

Alla luce delle problematiche riscontrate con riferimento ai servizi di messaggistica con *Alias*, l'Autorità attraverso il presente intervento regolamentare intende perseguire i seguenti obiettivi:

- A. Ampliare la platea degli utenti mittenti italiani che possono essere "utenti origine" di messaggistica con *Alias*, rimuovendo a tal fine la condizione per cui i soggetti devono possedere una partita IVA.
- B. Assicurare che sia identificabile con certezza il soggetto "mittente di origine" della messaggistica aziendale con *Alias* nonché garantire che il soggetto che riceve messaggistica con *Alias* possa verificare e ricontattare l'originante della messaggistica.
- C. Assicurare che alcuni *Alias* possano identificare in maniera "univoca" il soggetto che ha proceduto alla relativa registrazione, garantendo, comunque, che tale previsione non operi per gli *Alias* con valenza tipicamente locale.
- D. Migliorare le possibilità e le modalità di interrogazione per il pubblico del *Registro* nonché garantire una migliore leggibilità dei risultati dell'interrogazione dell'*Alias* da parte dell'utente destinatario e permettere un più efficace controllo da parte dell'Autorità in merito all'eventuale presenza nel *Registro* di *Alias* generici.

- E. Assicurare che gli *Alias* siano utilizzati esclusivamente per la messaggistica aziendale in quanto, allo stato attuale, l'uso di messaggistica con *Alias* non appare essere idoneo per scenari diversi dalle comunicazioni *Application-to-Person (A2P)*.
- F. Implementare il *Registro* al fine di accogliere per quanto possibile le semplificazioni richieste dagli operatori, quali ad esempio una specifica registrazione di *Alias* per il *mobile ticketing*.

3.2. Schema di regolamento

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento, si definiscono:
 - a) *Codice*: Codice delle comunicazioni elettroniche contenuto nel d.lgs. n. 259 del 1° agosto 2003, come modificato dal d.lgs. n. 70 del 28 maggio 2012;
 - b) *Piano di numerazione*: Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa di cui alla Delibera n. 8/15/CIR, allegato A;
 - c) *CLI - Calling line identification*: identificazione della linea/soggetto originante una comunicazione;
 - d) *Alias*: stringa di caratteri con codifica alfanumerica trasmessa nel campo previsto per l'invio del *CLI* nelle comunicazioni SMS/MMS e trasmissione dati;
 - e) *Alias univoco*: *Alias* vincolato ad essere in uso da parte di un solo *UM*;
 - f) *Alias non univoco*: *Alias* che può essere in uso da parte di più *UM*;
 - g) *Utente*: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
 - h) *Utente finale*: un utente che, nell'ambito della fornitura del servizio, non fornisce reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
 - i) *Consumatore*: la persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attività lavorativa, commerciale, artigianale o professionale svolta;
 - j) *Messaggistica*: la comunicazione di tipo SMS/MMS o trasmissione dati di tipo messaggio;
 - k) *Messaggistica aziendale*: messaggistica originata da parte di soggetto non

consumatore, quali imprese e professionisti nell'esercizio della loro professione;

- l) *Messaggistica aziendale con Alias (MAA)*: messaggistica aziendale con *Alias* nel campo *CLI*;
- m) *Servizio di messaggistica*: servizio che consente la trasmissione di messaggistica;
- n) *Servizio di messaggistica aziendale*: servizio che consente la trasmissione di messaggistica aziendale;
- o) *Servizio di messaggistica aziendale con Alias*: servizio di messaggistica aziendale che utilizza *Alias*;
- p) *Utente finale Mittente originante la messaggistica aziendale con Alias (UM)*: soggetto che usufruisce del servizio di messaggistica aziendale con *Alias* ovvero che chiede l'invio della messaggistica aziendale che utilizza gli *Alias*;
- q) *Utente finale Destinatario della messaggistica (UD)*: utente finale destinatario di messaggistica;
- r) *Fornitore di servizi di messaggistica aziendale con Alias (FS)*: soggetto che offre servizi di messaggistica aziendale con *Alias*, cioè che trasmette come originazione messaggistica aziendale con *Alias* per conto di *UM*;
- s) *Fornitore di servizi di messaggistica aziendale con Alias avente come UM esclusivamente se stesso (FSESS)*: *FS* che usa servizi di messaggistica aziendale con *Alias* dove l'*UM* è se stesso e non offre servizi di messaggistica aziendale con *Alias* ad altri *UM*;
- t) *Fornitore del servizio di transito di messaggistica (FT)*: soggetto intermedio tra *FS* e *FC* che riceve e ritrasmette messaggistica;
- u) *Fornitore del servizio di consegna di messaggistica (FC)*: soggetto che consegna al destinatario la messaggistica;
- v) *Registro*: Registro istituito dall'AGCOM per la memorizzazione e consultazione degli *Alias*;
- w) *Sotto-assegnazione di un Alias*: messa a disposizione di un *Alias* da un soggetto che ha ricevuto in uso l'*Alias* dal *FS* che ha effettuato la registrazione ad altro soggetto, cioè qualora un *FS* registri che l'*Alias* è dato in uso ad un *UM*, la sotto-assegnazione si verifica quando l'*UM* consente l'uso dell'*Alias* da parte di un altro soggetto;
- x) *Periodo di latenza*: intervallo di tempo minimo che deve intercorrere tra due

successive utilizzazioni di un *Alias* univoco;

y) *PEC*: Posta Elettronica Certificata;

z) *INI-PEC*: Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello sviluppo economico.

Modifiche e integrazioni apportate

Le definizioni nel testo sono state modificate e adeguate alla luce dell'entrata in vigore del codice delle comunicazioni elettroniche europeo (CCEE).

Le definizioni di *Codice*, *Utente* e *Servizio di messaggistica aziendale* sono rimaste invariate rispetto a quelle contenute nella delibera n. 42/13/CIR.

La definizione di *CLI* era già presente al *precedente* art. 1, comma 1, lettera e) della delibera n. 42/13/CIR. È stato tuttavia rimosso il riferimento alla raccomandazione ITU E.164 in quanto il *CLI* può essere anche un identificativo *Alias* che non è un numero E.164.

La definizione di *Alias* era già presente al *precedente* art. 1, comma 1, lettera f) della delibera n. 42/13/CIR. È stata tuttavia modificata al fine di evidenziare adeguatamente la caratteristica essenziale dell'*Alias*, rappresentata dalla codifica alfanumerica.

La definizione di *Utente finale*, già presente al *precedente* art. 1, comma 1, lettera h) della delibera n. 42/13/CIR, è stata adeguata al nuovo CCEE.

La definizione di *Messaggistica aziendale* era già presente al *precedente* art. 1, comma 1, lettera c) della delibera n. 42/13/CIR. È stata tuttavia modificata per evidenziare che la delibera riguarda la messaggistica inviata da soggetti, non consumatori, nell'esercizio della loro professione.

Sono state, infine, aggiunte le definizioni di *Piano di numerazione*, *Alias univoco*, *Messaggistica aziendale con Alias (MAA)*, *Servizio di messaggistica*, *Servizio di messaggistica aziendale con Alias*, *Utente finale originante la messaggistica aziendale con Alias (UM)*, *Fornitore di servizi di messaggistica aziendale con Alias (FS)*, *Fornitore del servizio di transito di messaggistica (FT)*, *Fornitore del servizio di consegna di messaggistica (FC)*, *Utente finale destinatario della messaggistica (UD)*, *Registro*, *Sotto-assegnazione di un Alias*, *Periodo di latenza* e *PEC*.

Art. 2 (Ambito di applicazione e principi generali)

1. Il presente provvedimento disciplina l'utilizzo di *Alias* nei servizi di messaggistica di cui all'art. 1, comma 1, lettera j).
2. Alla delibera n. 8/15/CIR, allegato A, art. 6, è aggiunto il seguente comma: “*I servizi di messaggistica sono forniti utilizzando come CLI esclusivamente numerazione E.164 utilizzando la codifica decimale nel rispetto e con le eccezioni di cui alla delibera n. xx/22/CIR*”, che integra il Piano di numerazione.
3. Un soggetto che fornisce o trasporta servizi di messaggistica, anche aziendale, senza essere iscritto nel *Registro*, utilizza per il *CLI* esclusivamente codifica decimale in accordo con il Piano di numerazione.
4. Non è consentito associare *Alias* a SIM. Pertanto, l'*Alias* non può sostituire un numero E.164 associato ad una SIM, ovvero l'*Alias* non può essere utilizzato come *CLI* per la messaggistica originata da o riconducibile a un terminale avente una SIM.
5. L'invio di *Alias* come *CLI* è ammesso esclusivamente per i servizi di messaggistica per i quali non è previsto che i destinatari formulino una risposta, anche detti *Application to Person (A2P)*.
6. Un *Alias* può essere utilizzato in sostituzione di una numerazione E.164 con codice: 0, 3, 40, 43, 5, 800 o 803, nonché, limitatamente alla fornitura di servizi di bigliettazione elettronica per il trasporto pubblico, ovvero di pagamento parcheggi e pedaggi pubblici, con codice 48. I servizi di *MAA* sono offerti nel rispetto di tutte le norme relative alle numerazioni che sostituiscono.
7. È vietato l'uso di *Alias* nella messaggistica senza la preventiva registrazione dell'*Alias* stesso nel *Registro*.
8. Esclusivamente *FS* e *FSESS* possono registrare *Alias* nel *Registro*.
9. I fornitori di servizi mobili, anche senza propria rete, sono *FC*.

Modifiche e integrazioni apportate

Il comma 1, rispetto alla precedente formulazione, è stato modificato in quanto viene superata la fase di sperimentazione e si introduce la regolamentazione a regime.

Analogamente, il comma 2 è stato introdotto alla luce del superamento della fase di sperimentazione. Tale comma sostituisce il precedente art. 3, comma 1, della delibera

n. 42/13/CIR, sempre relativo alla disciplina in deroga rispetto al Piano di numerazione.

Sebbene il Piano di numerazione, art. 5, comma 1, riporti “*La norma di riferimento per l’uso delle numerazioni è la Raccomandazione ITU-T E.164*”, è stato introdotto il comma 3, per rendere esplicito che, quando non viene utilizzato l’*Alias*, non solo il *CLI* è un numero, ma anche la sua codifica deve essere numerica. Ciò ha il fine di semplificare i controlli per i *CLI* in base alla codifica.

L’introduzione del comma 4 è motivata dal fatto che l’uso degli *Alias* è previsto esclusivamente per la messaggistica aziendale e l’eventuale associazione con numerazione E.164 data in uso a SIM potrebbe creare confusione, oltre che rappresentare uso improprio.

Il comma 5 è stato inserito al fine di chiarire inequivocabilmente che il servizio di messaggistica aziendale con *Alias* è esclusivamente un servizio *A2P*.

I commi 6 e seguenti sono stati riformulati o introdotti *ex novo* sempre in considerazione del superamento della fase di sperimentazione e della conseguente introduzione della regolamentazione a regime nonché per garantire una migliore leggibilità delle disposizioni.

Art. 3 (Definizione dei ruoli nella fornitura del servizio di messaggistica aziendale)

1. Nell’ambito della realizzazione di servizi di *MAA* possono essere svolti esclusivamente i seguenti ruoli:
 - a) *utente mittente originante messaggistica aziendale con Alias (UM)*;
 - b) *fornitore di servizi di messaggistica aziendale con Alias (FS)*;
 - c) *FS avente come UM esclusivamente se stesso (FSESS)*;
 - d) *fornitore del servizio di transito di messaggistica (FT)*;
 - e) *fornitore del servizio di consegna di messaggistica (FC)*;
 - f) *utente finale destinatario della messaggistica (UD)*.
2. L’*UM* invia la messaggistica con *Alias* per il tramite di *FS* con cui ha un contratto di fornitura del servizio di *MAA*.
3. Il *FS* svolge il compito di dare in uso *Alias* all’*UM* e, su richiesta dello stesso, *dopo preventiva relativa registrazione nel Registro istituito dall’AGCOM*, di

inviare *MAA* all'*UD*. A tal fine, il *FS* consegna tale messaggistica a un *FC*, eventualmente per il tramite di uno o più *FT*.

4. Il *FT* svolge il compito di rilanciare la messaggistica nella catena impiantistica dal *FS* al *FC*. Il *FT* riceve *MAA* da un *FS* o da un altro *FT* e la rilancia, senza modifiche, al *FC* o ad altro *FT*.
5. Il *FC* svolge il compito di consegnare la messaggistica, ricevuta dal *FS*, eventualmente per il tramite di uno o più *FT*, all'*UD*.
6. L'*UD* è un utente finale. Tale soggetto riceve la *MAA* per il tramite del prescelto *FC*.
7. Un soggetto può svolgere anche più di uno dei ruoli di cui al presente articolo, acquisendo i diritti e assumendosi gli obblighi relativi ad ognuno dei ruoli svolti.
8. Sono rese pubbliche le liste dei soggetti che svolgono i seguenti ruoli:
 - a) *FS*, escludendo tra questi quelli che svolgono il ruolo di *FSESS*;
 - b) *FSESS*.
9. Sono rese disponibili ai soggetti iscritti nel *Registro* le liste dei soggetti che operano in qualità di *FS*, *FSESS*, *FT* e *FC*.

Modifiche e integrazioni apportate

In tale nuovo articolo vengono definiti i diversi ruoli nella fornitura del servizio di messaggistica aziendale e i relativi obblighi.

I ruoli erano presenti anche nella precedente normativa, ma ai fini di una migliore comprensione vengono esplicitati e raccolti in un unico articolo. La suddivisione proposta risponde anche all'esigenza di procedere a pubblicare delle liste, ciascuna relativa al ruolo che i soggetti svolgono (con l'eccezione dei ruoli relativi agli utenti finali di origine e/o destinazione).

È stata, altresì, prevista la possibilità di utilizzare operatori di transito e, in questo senso, la costituzione di una apposita lista riferita a tali operatori (nella fase di sperimentazione non era previsto tale ruolo). L'introduzione appare necessaria anche per garantire l'individuazione a ritroso dell'origine della messaggistica (come già previsto dell'art. 6, comma 3 della delibera n. 42/13/CIR).

Durante la sperimentazione è stato osservato che alcuni fornitori del servizio di messaggistica aziendale sono stati interessati a registrare *Alias* solo per utilizzarli con

riferimento a servizi offerti da loro stessi. Pertanto, è stato introdotto il ruolo di fornitore di servizi di messaggistica aziendale con *Alias* aventi come *UM* esclusivamente se stessi (*FSESS*). Secondo la normativa precedente gli *FSESS* sono *FS*. Si ritiene, comunque, opportuno distinguere tra i due ruoli al fine di consentire una pubblicazione degli elenchi più chiara. Infatti, per gli utenti può essere di interesse conoscere l'elenco dei *FS* che offrono il servizio a soggetti terzi, così come gli *Alias* registrati da *FSESS*.

Si prevede, pertanto di rendere pubbliche le liste sia di chi offre il servizio di messaggistica aziendale con *Alias* a soggetti terzi (la lista dei *FS*), sia di quei soggetti che utilizzano e registrano *Alias* solo per se stessi (ma la lista dei *FSESS*).

Art. 4 (Registro degli *Alias*)

1. Il *Registro* è istituito dall'Autorità ed ha le caratteristiche di cui ai successivi commi del presente articolo.
2. I soggetti che operano in almeno uno dei ruoli tra *FS*, *FSESS*, *FT* o *FC* si iscrivono al *Registro* indicando la globalità dei ruoli svolti tra *FS*, *FSESS*, *FT* e *FC*.
3. I soggetti che svolgono almeno uno dei ruoli tra *FS*, *FSESS* e *FC* sono muniti di autorizzazione generale per fornire servizi di comunicazione elettronica di cui all'art. 25 del *Codice* e sono iscritti al *Registro* degli Operatori di Comunicazione (ROC) istituito dall'Autorità.
4. I soggetti che svolgono il ruolo di *FT* sono muniti di autorizzazione generale pe/r fornire reti e/o servizi di comunicazione elettronica di cui all'art. 25 del *Codice* e sono iscritti al *Registro* degli Operatori di Comunicazione (ROC) istituito dall'Autorità.
5. Il *Registro* consente che il medesimo *Alias* già attribuito ad un *UM* sia registrabile da parte di più *FS* per il medesimo *UM*.
6. Il medesimo *Alias*, di tipo univoco, è attribuibile ad un solo *UM*. Il medesimo *Alias*, di tipo non univoco, è attribuibile a più *UM*.
7. I soggetti che operano in almeno uno dei ruoli tra *FS*, *FSESS*, *FT* o *FC* sono tenuti al rigoroso rispetto delle regole operative di utilizzo del *Registro* contenute nelle guide o nei manuali predisposti e pubblicati dalla Direzione competente

dell'Autorità.

8. In caso di temporanea indisponibilità del *Registro*, non si può procedere ad alcuna registrazione.
9. Per evitare sovraccarichi del *Registro*, potranno essere impostate limitazioni alle azioni eseguibili dai singoli *FS* per le cancellazioni e successive registrazioni di medesimi *Alias*, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 6, comma 14.
10. I soggetti che si iscrivono al *Registro* indicano un proprio indirizzo *PEC* aziendale. Tale *PEC* è registrata nell'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (*INI-PEC*) istituito dal Ministero dello sviluppo economico. I soggetti che svolgono il ruolo di *FS* specificano, in fase di iscrizione al *Registro*, anche l'indirizzo della *home page* del proprio sito *web* dove viene offerto il servizio. Il sito *web* riporta i dati aziendali del *FS*, ovvero tutte le informazioni utili a verificare che il sito appartenga al *FS*.
11. In caso di cessazione delle attività di un *FS*, le relative registrazioni degli *Alias* e degli *UM* devono essere cancellate prima della fine delle attività operative;
12. L'Autorità, nell'ambito dell'attività di vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte degli operatori, provvede a cancellare la registrazione dei soggetti che hanno cessato l'attività.
13. I caratteri utilizzabili per la costituzione degli *Alias* sono:
 - a) Le lettere dell'alfabeto internazionale minuscole e maiuscole:
 - i) ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 - ii) abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 - b) Le cifre da 0 a 9:
 - i) 0123456789
 - c) Comuni segni di punteggiatura:
 - i) SP (spazio)
 - ii) ! (punto esclamativo)
 - iii) . (punto)
 - iv) ? (punto interrogativo)
 - d) Comuni simboli di valuta:
 - i) € (euro)
 - ii) £ (lira)
 - iii) \$ (dollaro)
 - e) Comuni simboli matematici:
 - i) % (percentuale)

- ii) + (più)
- iii) – (meno o anche trattino)
- iv) = (uguale)
- f) Simboli utilizzati in internet:
 - i) @ (chiocciola)
 - ii) # (cancellotto)
 - iii) & (e commerciale)
 - iv) * (asterisco)

Modifiche e integrazioni apportate

L'articolo è introdotto per definire quale sia il compito del *Registro* e i rapporti con i ruoli come in precedenza definiti.

Il comma 1 riproduce quanto già previsto nel precedente art. 5, comma 2 della delibera n. 42/13/CIR.

Il comma 2, nel confermare la disciplina contenuta nel precedente art. 5, comma 2, e art. 6, comma 4 della delibera n. 42/13/CIR, prevede di estendere l'obbligo di registrazione ai soggetti che svolgono altri ruoli e, in particolare, al ruolo di *FT*.

Il comma 3, in linea con le disposizioni del *Codice*, prevede che anche gli *FC* siano soggetti ad autorizzazione generale.

Il comma 4, nel riferirsi al nuovo ruolo di transito denominato *FT*, stabilisce che i soggetti che svolgono tale ruolo, ai sensi del *Codice*, debbano conseguire l'autorizzazione di fornitore di servizi o di reti.

Il comma 5 esplicita la possibilità, non esclusa dalla precedente disciplina, che un *UM* possa rivolgersi a più *FS*. Si ritiene opportuno rappresentare tale possibilità anche in quanto viene proposto di poter disporre di *Alias* per i quali debba valere la caratteristica di univocità rispetto all'*UM*, senza esclusiva, da parte di un *FS*. Pertanto, quando è registrato un *Alias*, dichiarato univoco, da un *FS* per conto di un *UM*, tale *Alias* non potrà essere registrato per un altro *UM*, mentre un altro *FS* potrà registrare lo stesso *Alias* purché sia per conto del *UM* per il quale è già stato registrato.

Nel comma 6 viene declinato il principio di "univocità".

Con riferimento alle previsioni contenute al comma 7 si precisa che la Guida terrà conto anche di fattispecie di dettaglio per semplificare la registrazione, laddove possibile, come nel caso del *mobile ticketing*, dove l'*Alias* è costituito da una radice seguita da un numero. Nella Guida sarà introdotto, inoltre, l'uso della *black list* per *Alias* ritenuti generici (così come suggerito in occasione della consultazione pubblica che ha

condotto all'adozione delibera n. 42/13/CIR).

Il comma 8 esclude la possibilità di procedere alla registrazione in caso di temporanea indisponibilità del *Registro*.

Il comma 9 è stato formulato tenendo conto dell'esperienza maturata durante la fase di sperimentazione. Pertanto, fermo restando che il comportamento di chi accede al *Registro* dovrebbe essere virtuoso, come sancito dall'articolo 6, comma 14, potranno essere previste limitazioni riguardo alla ri-registrazione con le medesime informazioni dello stesso *Alias* appena cancellato, al fine di evitare complicazioni nella gestione del *Registro* medesimo.

Il comma 10, in linea con gli obiettivi di trasparenza e di facile identificazione del soggetto che si avvale della messaggistica con *Alias*, prevede l'obbligo per tutti i soggetti che intendono iscriversi al *Registro* di indicare un proprio indirizzo *PEC* preventivamente registrato in *INI-PEC*. Per i *FS* è obbligatorio, inoltre, specificare l'indirizzo della *home page* del sito *web* tramite il quale viene fornito il servizio.

Il comma 11 è introdotto per regolare il comportamento del *Registro* in caso di cessazione di un *FS*.

Il comma 12 norma le conseguenze relative alla cessazione delle attività di un *FS* o *FSESS*.

Il comma 13 è introdotto per rappresentare l'intento di ridurre il numero di caratteri utilizzabili, ciò anche al fine di una più semplice identificazione dell'*Alias* da parte dell'utenza.

Art. 5 (Obblighi dell'utente mittente originante messaggistica aziendale con *Alias*)

1. Gli *Alias* possono essere attribuiti esclusivamente a soggetti non consumatori e sono utilizzati dagli stessi in qualità di *UM*, nel rispetto delle norme di cui al presente provvedimento.
2. L'*UM* può ottenere *Alias* in attribuzione esclusivamente da *FS* e non può a sua volta dare *Alias* in attribuzione ad altri soggetti ovvero inviare SMS per conto di altri soggetti. La sotto-assegnazione di *Alias* non è consentita ad eccezione esclusivamente del caso di *Alias* univoci che identifichino l'*UM* e non un servizio. Allo scopo l'*UM* che ha in uso l'*Alias* univoco deve chiedere al *FS* deputato ad offrire il servizio all'*UM* a cui viene consentito l'uso del proprio *Alias* (*UM* delegato) di

registrarlo tra i soggetti che possono far uso di tale proprio *Alias*. L'*UM* rimane comunque co-responsabile dell'uso dell'*Alias* e dei rapporti con i *FS*.

3. L'*UM* comunica al *FS* la propria denominazione, i dati fiscali che lo identificano, le informazioni per essere contattato da *UD*, nonché eventuali ulteriori informazioni secondo quanto previsto al successivo art. 6 comma 4, per quanto di competenza, e nelle guide operative predisposte dall'Autorità.
4. L'*UM* per ottenere un *Alias* in attribuzione deve disporre di una *PEC* intestata all'*UM* stesso con cui interagire con il prescelto o i prescelti *FS*. Tale *PEC* è registrata in *INI-PEC*, in qualità di impresa o di professionista.
5. L'*UM* ha un codice fiscale italiano.
6. L'*UM* accetta esplicitamente che i dati forniti al *FS*, richiesti ai sensi del presente provvedimento e delle guide, siano pubblicabili. L'*UM* fornisce, inoltre, l'assenso in merito alla circostanza che la messaggistica sia soggetta a processi per l'individuazione del reale soggetto origine della messaggistica.

Modifiche e integrazioni apportate

La disciplina introdotta dall'articolo rappresenta una novità rispetto alla precedente regolamentazione ed è diretta a identificare l'*UM* e a regolamentarne il relativo uso degli *Alias*.

Il comma 1 nel riprendere la definizione di messaggistica aziendale, responsabilizza l'*UM* al corretto uso dell'*Alias*.

Il comma 2 nel richiamare quanto in precedenza previsto dall'art. 4, comma 1 della delibera n. 42/13/CONS, conferma la necessità di un rapporto diretto tra il *FS* e l'*UM* ed esclude la possibilità di rapporti per mezzo di soggetti terzi, come erroneamente interpretato da alcuni soggetti durante la fase di sperimentazione. Unica eccezione, che prevede il coinvolgimento di terzi, è il caso in cui un *UM*, oltre che registrare l'*Alias* per l'uso da parte di se stesso, indica che questo *Alias* potrà essere trasmesso anche da altri soggetti. Un esempio di applicazione può essere il caso di *franchising*, dove l'*Alias* è registrato dall'azienda madre che comunque ne consente l'utilizzo da quanti hanno aderito al *franchising*. Tale eccezione è stata però limitata al solo caso di *Alias* univoci.

Il comma 3 riproduce i contenuti del precedente art. 5, comma 1, della delibera 42/13/CIR.

Le previsioni recate dal comma 4 rispondono alla necessità individuata nella fase di sperimentazione di poter eseguire controlli sulla reale identità dell'*UM*. La

comunicazione di una *PEC* registrata in *INI-PEC* dovrebbe consentire di individuare facilmente il soggetto in questione.

Il comma 5 è stato introdotto in coerenza con l'orientamento di accettare la registrazione di *Alias* esclusivamente per Aziende operanti in Italia.

Il comma 6 mira a rendere edotto l'*UM* per il tramite del *FS* ed avere conferma che lo stesso accetti che l'uso degli *Alias* deve consentire non solo di identificare un soggetto, ma che sia possibile l'individuazione a ritroso del reale utente origine della messaggistica. Ciò a tutela dell'*UM* stesso e della sua clientela.

Art. 6 (Obblighi del fornitore del servizio di messaggistica aziendale con *Alias*)

1. Il *FS* e il *FSESS* hanno l'obbligo di iscriversi al *Registro*.
2. Il *FS* concede l'uso di *Alias* ad *UM* solo a condizione che abbia un contratto con quest'ultimo per la fornitura di un servizio di *MAA* e il *FS* abbia verificato che sia rispettato quanto previsto all'art. 5 e all'art. 10. È responsabilità del *FS* informare l'*UM* ed assicurarsi che lo stesso accetti le condizioni di cui all'art. 5 prima di effettuare registrazioni di *Alias*, nonché che l'*UM* rispetti le condizioni dopo l'assegnazione. Il *FS* provvede immediatamente a comunicare all'Autorità eventuali violazioni dell'art. 5, comma 2, da parte degli *UM*. Il *FS* concede l'uso di *Alias* esclusivamente qualora la richiesta sia per l'uso da parte dell'*UM* stesso e rigetta qualsiasi richiesta di registrazione effettuata da un soggetto terzo per conto dell'*UM*, anche in presenza di delega espressa dell'*UM*.
3. Il *FS* informa, prima della sottoscrizione con l'*UM*, che l'*Alias* può essere utilizzato esclusivamente per attività proprie ed è vietato l'uso per conto di soggetti terzi ad eccezione dei casi di cui all'art. 5, comma 2, in cui è previsto l'uso sia da parte dell'*UM*, che da parte di soggetti che collaborano con questo. Le informazioni relative ai soggetti che collaborano con l'*UM* e possono utilizzare l'*Alias* indicato sono registrate, prima del relativo utilizzo, nel *Registro*.
4. Il *FS* costituisce un elenco recante per ciascun *Alias* almeno quanto segue:
 - i) *Alias*,
 - ii) uno dei numeri E.164 associati all'*Alias*;
 - iii) i seguenti dati dell'*UM* a cui è dato in uso l'*Alias*:

- 1) l'esatta denominazione dell'*UM*, quale risulta dai pubblici registri;
 - 2) indirizzo della sede legale;
 - 3) Codice Fiscale;
 - 4) Partita IVA, qualora esistente;
 - 5) *PEC* in accordo all'Art. 5 (Obblighi dell'utente mittente originante messaggistica aziendale *con Alias*);
 - 6) URL di un sito *web* di una pubblica amministrazione da cui verificare la corrispondenza dei dati forniti;
- iv) le modalità con cui la clientela può contattare l'*UM* e in particolare:
- 1) numero telefonico,
 - 2) e-mail,
 - 3) *PEC*, eventualmente uguale a quella di cui al punto iii),
 - 4) indirizzo del sito *web*, qualora esistente;
- v) indicazione se l'*Alias* è univoco o non univoco. I numeri E.164 associati all'*Alias* appartengono esclusivamente ad archi di numerazione assegnati dall'Amministrazione competente direttamente al *FS*, oppure, nel rispetto di quanto previsto dal Piano di numerazione di cui all'allegato A della delibera n. 8/15/CIR, art. 4, comma 14, ad archi di numerazione il cui utilizzo è stato consentito al *FS* dal soggetto che ha ricevuto i relativi diritti d'uso direttamente dall'Amministrazione competente.
5. Il *FS* si assicura della correttezza dei dati forniti dall'*UM* richiedente l'*Alias* anche verificando la corrispondenza con i dati presenti nei pubblici registri, si assicura dell'identità del soggetto sottoscrittore della richiesta e che lo stesso sia il legale rappresentante del soggetto richiedente, quale risulta dai pubblici registri. Il *FS* nei casi in cui la verifica non sia possibile o fallisca non procede alla registrazione degli *Alias* nel *Registro*.
 6. Il *FS* prima di attribuire *Alias* ad un *UM* verifica i dati di cui al comma 4, punto iii).
 7. Il *FS* associa ad un *Alias* uno o più numeri E.164, purché dello stesso tipo, cioè dello stesso articolo del Piano di numerazione, a questo assegnati, ai sensi dell'art. 3 del Piano di numerazione ed assicura che tali numeri E.164 sono dati in uso ad un unico *UM*. Ad un numero E.164 assegnato ad un *FS*, lo stesso può associare più *Alias* per essere utilizzati dall'*UM* a cui è dato in uso tale numero E.164. Per ogni *Alias* viene

- indicato per la registrazione nel *Registro* uno solo dei numeri E.164 associati all'*Alias*.
8. Il *FS* registra i dati di cui al comma 4 nel *Registro* dopo aver verificato la correttezza dell'assegnazione dell'*Alias* all'*UM* e aver verificato il rispetto delle norme del presente provvedimento e delle regole operative contenute nelle guide predisposte dalla Direzione competente dell'Autorità.
 9. Il *FS* mantiene aggiornate le informazioni di cui al comma 4 contenute nel *Registro* e cancella l'*Alias* entro 24 ore da quando è stata attuata la cessazione. Il *FS* limita le registrazioni, le modifiche e le ricerche nel *Registro* a quelle strettamente necessarie e solo se richieste da *UM*. Il *FS* non cancella e successivamente registra il medesimo *Alias* senza che questo sia dovuto a richiesta di modifica di dati da parte dell'*UM*.
 10. Il *FS* informa la propria clientela che lo stesso può consentire l'invio di *MAA* solo dopo che lo stesso abbia provveduto a confermare al cliente la registrazione con successo del relativo *Alias* nel *Registro* da parte sua per tale *UM*. Chiarisce, altresì, che una eventuale precedente registrazione dell'*Alias* da parte di altro *FS* non abilita il *FS* all'invio di messaggistica con tale *Alias*.
 11. Il *FS* invia *MAA* esclusivamente per gli *Alias* che ha registrato e non cancellato per ogni suo singolo *UM* e blocca eventuali tentativi di invio di qualsiasi *Alias* che non rientri in tale casistica.
 12. Il *FS* nel trasmettere *MAA* diretta ad un *UD* consegna la *MAA* esclusivamente a soggetti iscritti nel *Registro* in qualità di *FT* o *FC*.
 13. Il *FSESS* è un *FS* e, pertanto, è soggetto alle medesime norme di un *FS*, di cui alla presente delibera, per quanto applicabili. Il *FSESS* registra *Alias* esclusivamente nel caso in cui l'*UM* è se stesso e non consente l'uso di *Alias* a soggetti terzi ad eccezione di quanto previsto al precedente art. 5, comma 2, per *Alias* che identificano il *FSESS* stesso.
 14. Nel caso di cessazione dell'attività di un *FS*, lo stesso informa con almeno 15 giorni di anticipo l'Autorità e i propri utenti affinché possano registrare gli *Alias* con altri *FS*. A seguito della cessazione, le relative registrazioni degli *Alias* e degli *UM* sono cancellate dal *Registro*.
 15. Il *FS* specifica, in fase di iscrizione al *Registro*, anche l'indirizzo della *home page* del proprio sito *web* dove viene offerto il servizio. Il sito *web* riporta i dati aziendali del *FS*, ovvero tutte le informazioni utili a verificare che il sito appartenga al *FS*. Il *FS* pubblica sull'*home page* proprio sito *web* e nella pagina relativa all'acquisto del servizio il

collegamento diretto alla pagina del sito dell'Autorità che riporta la delibera di approvazione del presente regolamento.

Modifiche e integrazioni apportate

Questo articolo declina gli obblighi del fornitore del servizio di messaggistica aziendale con *Alias*.

Il comma 1 è già presente nel precedente art. 5, comma 2 della delibera n. 42/13/CIR.

La disciplina introdotta dal comma si fonda sul principio che è il fornitore del servizio a doversi assicurare che determinate condizioni d'uso siano rispettate dall'utente. L'ultima previsione contenuta nel comma è stata inserita al fine di assicurarsi che il contratto sia stipulato sempre con l'utente e non tramite soggetti terzi. Inoltre, il comma, nell'affermare che deve essere sempre l'*UM* a richiedere un *Alias* per se stesso e che non ci siano soggetti intermedi tra *UM* e *FS*, rafforza quanto già previsto nell'articolo relativo all'*UM*.

Il comma 3, in coerenza con tale impostazione, introduce la possibilità che un'azienda madre consenta ad aziende affiliate o ad altre aziende di inviare l'*Alias* registrato dall'azienda madre purché la responsabilità delle comunicazioni rimanga comunque a quest'ultima e non cambino i riferimenti dell'*UM* registrati nel *Registro*.

La previsione del comma 4 riproduce i contenuti del precedente art. 5, comma 1, della delibera n. 42/13/CIR, anche se la lista dei dati è diversa. Il comma chiarisce, in accordo con il preambolo della delibera n. 18/17/CIR, che ad un *Alias* possono corrispondere più numeri E.164, anche se ai fini della registrazione è sufficiente indicarne uno. Allo scopo di assicurare una maggiore trasparenza e uniformità di trattamento vengono richiesti dati specifici dell'*UM* che invia messaggistica con *Alias*, con la specifica previsione di indicare anche una *PEC* per le comunicazioni istituzionali e una *PEC* (che può coincidere con la precedente) per le comunicazioni dal Pubblico che riceve la messaggistica. L'introduzione della comunicazione della *PEC* risponde all'esigenza di rendere concretamente identificabile l'*UM*. Occorre infatti osservare che se una *PEC* è registrata nell'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello sviluppo economico (*INI-PEC*), è possibile ottenere agevolmente informazioni riguardo l'identità del soggetto assegnatario.

Il comma 5 esplicita che il *FS* deve verificare che i dati forniti dall'utente siano corretti e che la sottoscrizione del contratto da parte dell'*UM* avvenga da parte del legale rappresentante.

Le previsioni del comma 6 sono dirette ad evitare che vengano effettuate registrazioni

prima di aver verificato i dati (situazione riscontrata durante la fase di sperimentazione).

Il comma 7 risponde alle necessità di semplificare e ridurre il numero delle registrazioni.

Il comma 8 riproduce quanto già previsto al precedente art. 5, comma 2 della delibera n. 42/13/CIR. In particolare, viene chiarito che i fornitori dei servizi di messaggistica sono tenuti ad effettuare i controlli previsti prima della registrazione dell'*Alias*.

La prima parte del comma 9 riproduce i contenuti del precedente art. 5, comma 2, della delibera 42/13/CIR. La seconda parte è invece diretta a chiarire che le registrazioni, cancellazioni e in generale le attività sul *Registro* possono essere effettuate solo quando necessario. Tale specificazione si è resa necessaria per contrastare il comportamento di alcuni soggetti che attraverso continue cancellazioni seguite da nuove registrazioni, del medesimo *Alias* con i medesimi dati, pregiudicavano la corretta tenuta del *Registro*.

La disciplina recata dal comma 10, rispetto alle previsioni di cui al precedente art. 5, comma 2, della delibera 42/13/CIR specifica la sequenza di azioni necessarie, da un lato, per assicurare che l'*Alias* sia utilizzato solo dopo la registrazione, dall'altro, per garantire che vi sia una corretta informazione riguardo agli *UM*.

La disciplina prevista al comma 12 esplicita quanto indirettamente previsto dal precedente art. 6, comma 2, della delibera 42/13/CIR, considerato che un *FC* avrebbe dovuto concordare con i *FS* le misure necessarie per impedire che i propri clienti potessero essere destinatari di comunicazioni dati con *CLI* con codifica alfanumerica originate da soggetti con i quali non era stato stabilito uno specifico accordo riguardante l'uso degli *Alias*.

Il comma 13 è stato introdotto per ribadire che un *FSESS* è un *FS*. L'introduzione del ruolo di *FSESS* rispetto a quello di *FS* è risultato necessario per poter pubblicare una lista di *FS* che offrono servizio a soggetti terzi.

Il comma 14 affronta il tema degli *Alias* registrati da un *FS* che cessa l'attività. Rispetto al caso dei numeri E.164, nella fattispecie degli *Alias* l'*UM* può ottenere più registrazioni chiedendo il servizio a più *FS*. Pertanto, nel caso degli *Alias*, se da un lato non è necessario prevedere la portabilità, dall'altro lato, si rende necessaria un'apposita informativa nei confronti degli *UM* al fine di consentirgli di reregistrare gli *Alias* con altro fornitore, prima dell'effettiva cessazione.

Il comma 15 riprende quanto previsto nel precedente art. 5, comma 4 della delibera 42/13/CIR. In particolare, si prevede la presenza di un collegamento web alla delibera di approvazione del regolamento e l'indicazione nel Registro del sito web dove viene offerto il servizio. Oltre a confermare la pubblicazione nella *home page* di un collegamento che consente l'accesso alla pagina web del sito dell'Autorità in cui è

riportato il regolamento in materia di *Alias*, sono introdotte norme per consentire di verificare l'appartenenza del sito al *FS*.

Art. 7 (Obblighi del fornitore del servizio di transito di messaggistica)

1. Il *FT* ha l'obbligo di iscriversi al *Registro*.
2. Il *FT* può inoltrare messaggistica con codifica non decimale esclusivamente se ricevuta da soggetti iscritti nel *Registro* e specificatamente da *FS* o da altro *FT*. Il *FT* blocca messaggistica con codifica non decimale ricevuta da soggetti non iscritti nel *Registro*. I messaggi bloccati sono inseriti in un elenco e sono mensilmente comunicati all'Autorità, insieme alle valutazioni dell'operatore, ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza.
3. Il *FT* consegna messaggistica con codifica non decimale esclusivamente a soggetti iscritti nel *Registro* e specificatamente a *FC* o da altro *FT*.
4. Il *FT* nel rilanciare la messaggistica non altera il campo *CLI* e/o la sua codifica.

Modifiche e integrazioni apportate

L'articolo definisce il ruolo del fornitore del servizio di transito di messaggistica.

Nel provvedimento è previsto che l'utenza (aziendale) mittente è italiana e i soggetti coinvolti nella trasmissione sono soggetti autorizzati in Italia. In accordo con la raccomandazione ITU-T E.164, gli SMS provenienti dall'estero dovrebbero avere *CLI* con una codifica numerica, e, pertanto, si prevede di bloccare gli SMS con codifica non numerica provenienti da soggetti non autorizzati in Italia.

La previsione del comma 1 risponde all'esigenza di rendere noto ai soggetti iscritti al *Registro* la lista dei soggetti che svolgano il ruolo di fornitore del servizio di transito di messaggistica. La lista è necessaria al fine di consentire l'individuazione a ritroso dell'origine della messaggistica. Infatti, qualora nella catena da origine a destinazione siano presenti fornitori di servizi di transito è necessario che questi si registrino, altrimenti l'individuazione a ritroso dell'origine della messaggistica potrebbe risultare pregiudicata.

I commi 2 e 3 mirano ad assicurare che la *MAA* non coinvolga soggetti non iscritti al *Registro*.

Il comma 4 replica sostanzialmente le previsioni di cui all'art. 6 del Piano di

numerazione.

Art. 8 (Obblighi del fornitore del servizio di consegna di messaggistica)

1. Il *FC* ha l'obbligo di iscriversi al *Registro*.
2. Il *FC* può ricevere nella propria rete messaggistica ai fini della consegna alla propria clientela esclusivamente in presenza di accordi con il soggetto che intende inviare messaggistica alla propria clientela; pertanto, blocca messaggi provenienti da soggetti con cui non ha accordi.
3. Il *FC* consegna *MAA* alla propria clientela e, ove applicabile, può consegnarla alla clientela dei fornitori di servizi mobili virtuali della propria rete.
4. Il *FC* può consegnare messaggistica con codifica non decimale solo se ricevuta da soggetti iscritti nel *Registro* e specificatamente da *FS* o da altro *FT*. Il *FC* blocca la messaggistica con codifica non decimale ricevuta da soggetti non iscritti nel *Registro*. I messaggi bloccati sono inseriti in un elenco e sono mensilmente comunicati all'Autorità, insieme alle valutazioni dell'operatore, ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza.
5. Il *FC* è esonerato dall'obbligo di cui al precedente comma 4, qualora sia interconnesso e possa ricevere messaggistica esclusivamente da *FS* o *FT* iscritti nel *Registro* e che i *FT* blocchino la messaggistica con codifica non decimale ricevuti da soggetti non iscritti al *Registro*.
6. Il *FC* fornisce su richiesta dell'Autorità gli estremi identificativi del reale soggetto mittente dei *MAA* coinvolgendo i soggetti interessati inclusi eventuali *FT* oltre che il *FS* che ha inviato il messaggio, partendo dal soggetto che gli ha consegnato la *MAA* e risalendo a ritroso sino al *FS*, che fornirà i dati relativi al soggetto origine della *MAA*. Ulteriori dettagli relativi alle modalità operative sono definiti dal tavolo tecnico di cui all'art. 11, comma 1. L'Autorità si riserva di estendere la previsione consentendo che la richiesta possa pervenire da un *UD* tramite il *Customer care* del proprio fornitore di servizi di comunicazione elettronica.
7. Il *FC* fornisce al proprio cliente finale, anche su semplice richiesta al centro servizi del proprio *Customer care*, i dati registrati nel *Registro* relativamente all'*Alias* relativo alla *MAA* ricevuta dal proprio cliente. A tale scopo il *FC* può interrogare il *Registro*.

Modifiche e integrazioni apportate

Il comma 1 nel richiamare quanto già previsto nel precedente art. 6, comma 4, della delibera 42/13/CIR, prevede che chiunque svolga il ruolo di *FC* si iscriva nel *Registro*.

Il comma 2 esplicita che un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accetta messaggistica solo da parte di soggetti con cui ha accordi di interconnessione.

Il comma 3 è stato introdotto in considerazione della circostanza che, talvolta, un operatore di rete mobile fornisce il servizio a clienti di operatori mobili virtuali.

I commi da 4 a 6 introducono una nuova disciplina diretta a facilitare l'individuazione a ritroso dell'origine della messaggistica, che sostituisce quella recata dal precedente art. 6, comma 2 della delibera n. 42/13/CIR. In particolare, il comma 6 prevede che dettagli operativi possano essere definiti da un tavolo tecnico al fine di semplificare e velocizzare le modalità operative per l'individuazione a ritroso dell'origine della messaggistica. Ad esempio, i soggetti interessati potrebbero scambiarsi anche i riferimenti tecnici e potrebbero direttamente trasmettere a ritroso la richiesta dell'AGCOM, informando la stessa.

Il comma 7, nel riprodurre i contenuti del precedente art. 7, comma 3 della delibera 42/13/CIR elimina il riferimento ai servizi informazioni elenco abbonati. Tale previsione non pregiudica eventualmente la possibilità che l'Autorità introduca modifiche alla regolamentazione vigente in materia di servizi informazioni elenco abbonati.

Art. 9 (Diritti dell'utente finale destinatario della messaggistica)

1. L'*UD* ha il diritto di conoscere dal proprio *FC* per il tramite del *Customer care* i dati relativi al o ai *UM* che hanno registrato l'*Alias* contenuto in una messaggistica ricevuta.
2. L'Autorità renderà disponibile all'utenza finale destinataria una interfaccia web per interrogare il *Registro* per conoscere, relativamente ai singoli *Alias*, i dati di contatto dell'*UM* per cui è stato registrato.

Modifiche e integrazioni apportate

Questo articolo, nuovo rispetto alla precedente regolamentazione, identifica l'*UD* e ne

definisce i relativi diritti.

Il comma 1 riprende quanto era già previsto dal precedente art. 7, comma 3 della delibera 42/13/CIR.

Il comma 2 è stato introdotto per consentire un eventuale interrogazione diretta da parte dell'*UD* relativamente agli *Alias* registrati nel *Registro*.

Art. 10 (Costituzione degli *Alias*)

1. Il *FS* è responsabile della rispondenza degli *Alias* registrati alle disposizioni del presente articolo e adotta la massima diligenza al fine di evitare l'utilizzo di *Alias* che differiscono in maniera non significativa da *Alias* già registrati dallo stesso nel *Registro*.
2. L'*Alias* è costituito in modo tale da agevolare al massimo l'individuazione da parte del destinatario del soggetto responsabile del contenuto della comunicazione oppure del bene o servizio offerto dallo stesso, riducendo, al contempo, le possibilità di indurre a false individuazioni. Pertanto, l'*Alias* è costituito in modo da essere distintivo del mittente, del bene o del servizio, non lesivo di diritti altrui e non ingannevole per il destinatario.
3. L'utilizzo di *Alias* che richiamino Enti ed Istituzioni pubbliche, di qualunque natura, anche di tipo generico, è riservato esclusivamente ai medesimi Enti ed Istituzioni e non è associabile ad altri soggetti.
4. L'*Alias* non può essere composto esclusivamente da caratteri numerici o da caratteri alfanumerici che possano simulare un numero in formato nazionale o internazionale.
5. Gli *Alias* possono essere univoci o non univoci e, comunque, sono determinati nel rispetto delle norme vigenti relative ai marchi.
6. *Alias* che si differenziano esclusivamente per il fatto che alcuni caratteri sono in maiuscolo o in minuscolo sono considerati indistinti.
7. L'uso di *Alias* univoci è consentito per le aziende finanziarie e/o bancarie, per il *mobile ticketing*, per le pubbliche amministrazioni e, in generale, per gli *UM* con valenza nazionale. La registrazione di *Alias* univoci è soggetta a contribuzione annuale. Il contributo dovuto all'Autorità per la registrazione di ogni *Alias* univoco è di 1 euro per anno solare, anche se parziale.

8. L'uso di *Alias* non univoci è consentito per gli *UM* con valenza locale.
9. Gli *Alias* univoci hanno un periodo di latenza di dodici mesi. Durante il periodo di latenza è consentita la registrazione solo da parte dell'*UM* che lo ha registrato per ultimo.
10. Nel caso di *Alias* univoci, la registrazione nel *Registro* è consentita esclusivamente se l'*Alias* non risulta già registrato.
11. L'Autorità si riserva di definire una *lista di Alias* non registrabili, tra i quali anche alcuni nomi generici.

Modifiche e integrazioni apportate

Questo articolo nel riprendere la disciplina di cui al precedente art. 4 della delibera n. 42/13/CIR, definisce le modalità di costituzione degli *Alias*.

Il comma 1 è analogo al precedente art. 4, comma 1 della delibera n. 42/13/CIR, salvo alcune modifiche di natura formale operate ai fini di una definizione più puntuale del testo.

I commi 2, 3 e 4 riproducono quanto già previsto nel precedente art. 4, commi 3, 4 e 5 della delibera n. 42/13/CIR.

La previsione di cui al comma 5 era già parzialmente presente al precedente art. 4, comma 6 della delibera n. 42/13/CIR. Tuttavia, il contenuto è stato modificato in coerenza con la proposta di prevedere *Alias* univoci e non univoci.

Il comma 6 si riferisce all'uso del tipo di carattere maiuscolo o minuscolo. Dalla precedente guida emerge che erano considerati diversi gli *Alias* che differivano per l'uso del maiuscolo e/o minuscolo. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà di ricerca registrate durante la fase di sperimentazione nonché dell'introduzione del principio di univocità degli *Alias*, si è ritenuto opportuno modificare la disciplina in questione, considerando "indistinti" gli *Alias* che differiscono solo per l'uso del carattere maiuscolo e/o minuscolo. Peraltro, è stato osservato che vari soggetti hanno registrato per la stessa *UM* più *Alias* che differivano solo per l'uso del carattere maiuscolo e/o minuscolo, incrementando inutilmente il numero di registrazioni.

I commi 7 e 8 indicano le condizioni di uso degli *Alias* univoci e di quelli non univoci. Con riferimento agli *Alias* univoci, poiché gli stessi si configurano come "risorse scarse", si prevede che siano soggetti a contribuzione.

Il comma 9 riprende la disciplina già presente nel Piano di numerazione, secondo cui un numero dato in uso ad un cliente ha una latenza.

Il comma 10 risponde al fine di assicurare l'effettività del principio di "univocità" del *Alias*.

Le previsioni del comma 11 trovano fondamento nella circostanza che alcuni *FS* hanno registrato *Alias* generici. Appare opportuno creare delle "black list" e all'occorrenza introdurre in tale lista "Alias non registrabili", nonché prevedere la modifica dell'*Alias* (cancellazione del precedente e registrazione di uno nuovo) qualora si riscontrino *Alias* caratterizzati da genericità e, quindi, erroneamente inclusi nel *Registro*.

Art. 11 (Sanzioni)

1. Il mancato rispetto delle disposizioni della presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.98, comma 11 del Codice delle Comunicazioni elettroniche.

Modifiche e integrazioni apportate

L'articolo è diretto ad identificare chiaramente il trattamento sanzionatorio applicabile in caso di violazione delle norme contenute nel regolamento.

Art. 12 (Norme transitorie e finali)

1. È avviato un tavolo tecnico per definire, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, la procedura di interazione tra i soggetti autorizzati al fine di individuare a ritroso l'*UM*.
2. L'Autorità pubblicherà sul proprio sito *web*, per agevolare i *FS* nella corretta definizione degli *Alias* e a beneficio degli utenti finali destinatari, l'elenco degli *Alias* e degli *UM* che li hanno in uso, con i relativi dettagli identificativi, con particolare riferimento agli *Alias* univoci.
3. Sono abrogate le delibere n. 42/13/CIR e n. 306/20/CIR.

Modifiche e integrazioni apportate

La previsione di cui al comma 1 è introdotta per definire una procedura che velocizzi

il tracciamento a ritroso. Ad esempio, i *FC*, *FT* e *FS* potrebbero autonomamente trasmettere a ritroso la richiesta inoltrata dall'AGCOM al *FC* nonché informare progressivamente l'Autorità.

Il comma 2, nel riprodurre i contenuti del precedente art. 7, comma 2 della delibera 42/13/CIR, introduce le sole modifiche necessarie relative agli *Alias* univoci.

Il comma 3 reca l'abrogazione espressa delle precedenti delibere sul tema, al fine di non generare confusione in merito alla disciplina vigente.